Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI CALCINAIA

STATUTO

DELIBERA N. 57 DEL 27/6/2006.

PARTE PRIMA
ELEMENTI COSTITUTIVI
Titolo I
PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI
Capo 1
Disposizioni generali
Art. 1 – Il Comune
Il Comune di Calcinaia è Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
Esso è ripartizione territoriale della Repubblica.
Lo stesso è dotato di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa ed amministrativa, nonché impositiva e finanziaria nell'ambito del presente statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

1. Il Comune di Calcinaia è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con legge dello Stato o della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le iniziative che possono essere adeguatamente attivate dai cittadini e dalle loro formazioni sociali.

2. Con riferimento alle funzioni di cui non ha la titolarità, il Comune ha il potere di esternazione e di rappresentanza dei collegati interessi locali nei confronti degli organismi degli altri livelli di governo e di amministrazione ai quali è attribuito per legge il potere di provvedere alla soddisfazione degli stessi.

3. Il Comune di Calcinaia promuove i rapporti con la Regione, la Provincia e gli altri enti locali, ispirandosi a criteri di collaborazione ed associazionismo, nel rispetto delle proprie posizioni istituzionali.

Art. 2 – Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune di Calcinaia comprende, oltre al capoluogo, la frazione di Fornacette e tutte le altre località e si estende per 15 kmq. confinando con i Comuni di Vicopisano, Bientina, Santa Maria a Monte, Pontedera e Cascina.

2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Calcinaia, P.zza Indipendenza.

3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

4. All'interno del territorio del Comune di Calcinaia non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stanziamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Art. 3 – Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha come propri segni distintivi uno stemma ed un gonfalone.

2. Lo stemma a forma di scudo sannitico, come descritto nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.10.1939 ed iscritto nel Libro Araldico degli Enti Morali, è così composto: fondo color rosso, ornato con due bande orizzontali di colore nero, di cui la superiore sormontata da palo di colore nero ai cui lati sono collocate due arselle aperte. Lo scudo è circondato in basso da due rami incrociati (di quercia a destra e di alloro a sinistra) annodati da un nastro di colore rosso. Lo scudo è sormontato da una corona a nove merli di tipo guelfo.

3. Il gonfalone, così come descritto nel R.D. 04.02.1932, è costituito da un drappo di colore bianco ornato con rami di colore argento. Al centro è raffigurato lo stemma del Comune; sopra di esso vi è l'iscrizione "Comune di Calcinaia". Il gonfalone è sorretto da un'asta alla cui sommità è posto un nastro tricolore.

4. Sono vietati l'uso e la riproduzione dei simboli di cui ai commi precedenti non per fini istituzionali e senza previa autorizzazione della Giunta Comunale.

Art. 4 – I principi di azione, di libertà, di uguaglianza, di solidarietà, di giustizia, di associazione

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di uguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.

2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese, senza distinzione di sesso, razza, religione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi e delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.

4. Il Comune promuove la cultura della non violenza e dei diritti mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione fondate sul principio di solidarietà e sul riconoscimento del valore delle diverse culture e ripudia ogni forma di razzismo e violenza e a tal fine fa propri i valori di una società multietnica con parità di diritti e doveri.

5. A tal fine il Comune:

a) assume iniziative proprie e favorisce quelle di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale;

b) prevede la costituzione del "Comitato Comunale per la Pace e i Diritti Umani";

c) prevede la costituzione del "Comitato Gemellaggio e Scambi" al fine di favorire:

- l'unità europea nel quadro delle iniziative per la difesa della pace, per il disarmo, l'occupazione, il progresso e la democrazia contro la violenza, il razzismo ed ogni forma di discriminazione sociale;

- il dialogo tra i cittadini dei paesi e nazionalità diverse nel rispetto dei principi di ciascuno;

- la conoscenza reciproca della storia dei costumi, della vita sociale e produttiva al fine di contribuire al rafforzamento dei legami di amicizia e di solidarietà;

- lo sviluppo delle autonomie e dei poteri locali nell'ambito delle strutture statuali dei rispettivi paesi per l'allargamento della democrazia e per favorire lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi sociali, culturali e sportivi indispensabili per il miglioramento della qualità della vita.

6. Il Comune riconosce il valore, il ruolo e la funzione di aggregazione religiosa, storica e culturale promossa ed esercitata sulla comunità locale della “Deputazione di S. Ubaldesca” per il tramite dei suoi organi associativi. Ne valorizza la funzione e le attività di ordine sociale, culturale ed economico.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 5 – Obiettivi

1. Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità, finalizzato alla affermazione dei valori umani e al soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi, alla tutela e salvaguardia dell'ambiente, nonché alla assicurazione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini e preminentemente:

a) Diritto alla salute e all'assistenza:

- il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, attivando le necessarie collaborazioni con gli altri Enti competenti;
- ritiene prioritario difendere e assicurare i diritti del malato;
- considera fondamentale la prevenzione e, quindi, la salubrità dell'ambiente, dei luoghi di lavoro, della maternità e della prima infanzia;
- opera per l'effettuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

b) Diritto allo studio e allo sport:

- il Comune contribuisce a garantire il diritto allo studio svolgendo le funzioni amministrative affidategli dalla legislazione statale e regionale, attivando i servizi e le iniziative che si prefiggano di assicurare a tutti i cittadini una effettiva pari opportunità di istruirsi, in coerenza con i principi della Costituzione della Repubblica Italiana;
- il Comune favorisce e promuove la pratica sportiva mediante idonee strutture, servizi ed impianti assicurandone l'accesso ad Enti, Organismi e Associazioni e garantisce la partecipazione delle Società Sportive alla programmazione e gestione dei servizi per lo sport.

c) Diritto alle culture:

- il Comune si impegna a garantire il diritto dei cittadini alla cultura, ritenendo la vita culturale un valore irrinunciabile e un fattore di sviluppo della democrazia;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

- a tal fine promuove il servizio pubblico di biblioteca come bene culturale ed educativo di tutta la Comunità, centro di pubblica lettura, di documentazione, di conservazione del libro come patrimonio universale di civiltà e della memoria storica della Comunità in ogni sua espressione, strumento per garantire il diritto di accesso all'informazione da parte dei cittadini;

- favorisce le iniziative culturali che promuovono la partecipazione alla vita sociale e alla crescita civile;

- tutela e valorizza i beni culturali presenti nel proprio territorio: storici, artistici, naturali, paesaggistici, bibliografici, documentari e archivistici.

d) Diritto al lavoro:

- il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore;

- tutela e promuove lo sviluppo dell'agricoltura e delle attività collegate;

- tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, adotta iniziative atte a stimolare l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro;

- sviluppa le attività turistiche promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi;

- il Comune promuove e sostiene forme associative di autogestione fra i lavoratori autonomi e dipendenti;

- il Comune promuove una cultura volta all'affermazione della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

e) Diritto alla salvaguardia dell'ambiente:

- il Comune concorre a garantire il diritto all'ambiente quale diritto soggettivo e personale del cittadino a vivere in un ambiente sano e non inquinato, ancorandolo all'art. 2 della Costituzione che «riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità»;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

- conseguentemente il Comune riconosce le libere associazioni dei cittadini regolarmente costituite a tutela dell'ambiente, facendole partecipare ai provvedimenti amministrativi di assetto del territorio nei modi e nelle forme che saranno determinate da un apposito regolamento;

- ai fini della tutela del diritto all'ambiente, per quanto di competenza e quale criterio di azione, l'ambiente viene considerato bene immateriale *communes omnium* distinto dal diritto di proprietà e comunque di godimento dei beni materiali. Nell'ambito della legislazione in materia il Comune, quale Ente rappresentativo ed esponenziale della comunità, titolare e portatore per la difesa dell'ambiente di uno specifico interesse diffuso proprio della comunità, promuoverà tutte le azioni, anche processuali, nell'interesse della cittadinanza;

- il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere il patrimonio naturale e le sue peculiarità, attuando piani per la difesa del suolo, del sottosuolo e delle acque, e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico e acustico;

- particolare attenzione verrà posta nella salvaguardia dei fiumi e dei canali che attraversano il territorio comunale e dei relativi habitat, nel rispetto della legislazione vigente;

- il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali;

- attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residenziale e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche;

- predispone idonei strumenti di pronto intervento, da utilizzare in caso di pubbliche calamità, dotandosi di un «Piano di protezione civile» e favorendo tra i cittadini l'informazione e l'educazione per un corretto vivere civile.

f) Diritto alla trasparenza dell’azione amministrativa:

- il Comune garantisce ad ogni cittadino il diritto alla trasparenza dell’azione amministrativa.

g) Diritto alla religione:

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

– il Comune riconosce e tutela le diversità religiose anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza.

h) Diritto alla vita:

– il Comune tutela la vita umana, della persona e della famiglia, attraverso la valorizzazione della maternità e della paternità ed assicurando adeguato sostegno alle famiglie nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi.

Art. 6 – Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi esercita funzioni consultive e propositive nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Capo 2

Funzioni

Art. 7 – Funzioni proprie

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente riservato ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Per l'esercizio delle sue funzioni il Comune:

a) impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione, incentivando la più ampia partecipazione singola od associata, favorendo forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati, attuando il più razionale decentramento dei servizi;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

b) gestisce i servizi e gli uffici secondo principi di professionalità e responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi con criteri di economicità, legittimità, trasparenza, efficacia ed efficienza.

Art. 8 – Funzioni del Comune per servizi di competenza dello Stato

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate con legge, la quale regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Art. 9 – La programmazione

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione, la Provincia e gli altri Enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Capo 3

Indirizzi programmatici

Art. 10 – Partecipazione, decentramento e cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 8 D.Lgs. 267/2000.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne, ed avvalendosi di organi locali di comunicazione.

3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 11 – Servizi pubblici

1. I servizi pubblici che il Comune di Calcinaia individua tra alle attività non riservate allo Stato, alle Regioni o ad altre pubbliche amministrazioni, hanno ad oggetto la produzione dei beni e lo svolgimento di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. Il Comune nell'esercizio delle funzioni di sua competenza, provvede ad organizzare i servizi pubblici, o segmenti di essi, con le modalità previste dalla legge, eventualmente da regolamentare con apposito provvedimento, ove il relativo svolgimento in regime di concorrenza non assicuri la regolarità, la continuità, l'accessibilità, la economicità e la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza. Il gestore di un servizio pubblico locale od un'infrastruttura strumentale a detto servizio è tenuto ad ammettervi utenti od imprese che ne hanno titolo, sulla base di condizioni oggettive, trasparenti e non discriminatorie.

PARTE SECONDA

ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo 1

Istituti della partecipazione

Art. 12 - Partecipazione

1. Il Comune favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini, sia per l'intrinseco valore democratico della stessa, sia al fine di individuare le soluzioni migliori ai problemi della comunità.

2. A tali fini:

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

a) valorizza le libere forme associative;

b) promuove organismi di partecipazione;

c) assicura a tutti i cittadini, singoli o associati, il diritto all'informazione e all'accesso ai provvedimenti amministrativi;

d) garantisce la partecipazione degli interessati, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive.

Art. 13 - Valorizzazione delle libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative, di volontariato e di cooperazione, che hanno sede nel territorio comunale o che nello stesso svolgono le proprie attività per lo sviluppo sociale e culturale, per fini assistenziali o di servizio alla persona e per finalità sportive o ricreative. A tale scopo, il Comune opera attraverso una proficua disponibilità alla reciproca consultazione con appositi interventi, anche mediante l'erogazione di contributi economici finalizzati, o altre provvidenze, in ossequio alle norme legislative ed all'apposito regolamento.

2. Nell'ambito di queste finalità è istituito l'Albo delle forme associative cui vengono iscritti gli organismi di cui ai commi precedenti e in possesso dei requisiti di legge. I criteri e le modalità di iscrizione sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 14 - Organismi di partecipazione

1. Il Comune può adottare ogni iniziativa tendente a promuovere la partecipazione dei cittadini.

2. Ciò può avvenire, in particolare, convocando assemblee popolari - generali o limitate a specifiche categorie di cittadini - per discutere temi di particolare rilevanza, o istituendo organismi permanenti per materie ed attività specifiche.

3. Gli organismi di partecipazione per materie ed attività specifiche possono essere istituiti mediante adozione da parte del Consiglio Comunale di apposite deliberazioni che ne stabiliscano composizione, compiti e durata.

Art. 15 - L'iniziativa popolare: istanze, petizioni, proposte

1. Tutti i cittadini della Repubblica, singoli ed associati, aventi diritto di voto hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte sulle materie di competenza del

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Comune, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Delle istanze, petizioni, proposte - e delle relative risposte - è inviata copia, a cura del Segretario Generale, al Difensore Civico.

Art. 16 - Istanze

1. I soggetti di cui all'art. 15 possono rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifiche problematiche inerenti l'attività amministrativa del Comune.

Art. 17 - Petizioni

1. I soggetti di cui all'art. 15, purché portatori di interessi collettivi, possono rivolgersi agli Organi dell'Amministrazione Comunale per sollecitare l'intervento degli stessi su questioni di interesse collettivo o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta delle adesioni in calce al testo comprendente le richieste può avvenire senza alcuna formalità; è necessario, però, che la petizione, oltre alla firma del sottoscrittore, contenga gli estremi di un documento di riconoscimento, la residenza del firmatario, e il nominativo dell'Associazione/Ente o singolo cittadino promotori dell'iniziativa popolare.

3. La petizione è inviata al Sindaco il quale la trasmette per l'esame all'Organo Comunale competente e ne invia copia ai Capigruppo consiliari.

4. Nel caso in cui 1/5 dei Consiglieri Comunali assegnati al Comune lo richieda, il testo della petizione deve essere posto in discussione nella prima seduta utile del Consiglio Comunale e, comunque, non oltre 60 (sessanta) giorni dalla richiesta dei Consiglieri.

5. Le modalità di presentazione e di risposta saranno disciplinate in apposito regolamento.

Art. 18 - Proposte

1. I soggetti di cui all'art. 15, purché portatori di interessi collettivi, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza del Comune; tali proposte debbono essere sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e sul suo contenuto dispositivo.

2. Le proposte devono essere inoltrate al Sindaco il quale le inoltra ai Responsabili

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

dei Servizi ed al Segretario Generale per quanto di rispettiva competenza; le proposte sono, inoltre, contestualmente trasmesse ai Capigruppo Consiliari.

3. Le modalità di presentazione e di risposta saranno disciplinate in apposito regolamento.

Art. 19 - Referendum

1. E' ammesso il referendum su questioni di esclusiva competenza comunale aventi rilevanza generale, interessanti l'intera collettività locale e sulle quali gli organi istituzionali del Comune hanno competenza deliberativa.

2. Le consultazioni referendarie non potranno avere luogo in coincidenza di operazioni elettorali provinciali e/o comunali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.

3. Si fa luogo al referendum nei seguenti casi:

a) qualora sia richiesto da almeno l'otto per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;

b) nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. Non possono costituire oggetto di referendum le seguenti materie:

a) Statuto Comunale;

b) regolamento del Consiglio Comunale e della Giunta;

c) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza e, in generale, deliberazioni o situazioni concernenti persone;

d) tributi locali e tariffe, bilanci comunali;

e) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

f) personale del Comune e delle aziende partecipate dal Comune;

g) le materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;

h) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

i) le materie sottratte dalla consultazione con deliberazione del Consiglio Comunale.

5. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

6. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta ed autenticazione delle firme dei sottoscrittori, per l'esame delle condizioni di ammissibilità e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

7. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli Organi Comunali competenti, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al comma 4.

8. Il referendum è valido se alla votazione ha partecipato almeno il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto. La proposta è accolta se ha ricevuto la maggioranza dei voti validi.

9. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato referendario entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione dei risultati e deve adottare, nello stesso termine, le opportune deliberazioni sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

10. Qualora il Consiglio Comunale ritenga di non conformarsi al risultato del referendum, la deliberazione che conclude il procedimento deve indicarne i motivi.

11. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

12. All'onere finanziario per le spese conseguenti alla richiesta di referendum l'Amministrazione Comunale dovrà far fronte con propri mezzi di bilancio.

Capo 2

Azione popolare, diritto d'accesso e di informazione dei cittadini

Art. 20 - Informazione e diritti dei cittadini

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso, a meno che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

3. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, il Comune, con le modalità stabilite dal regolamento, assicura alla popolazione informazioni sull'attività svolta ed in particolare sul funzionamento dei servizi, sulle condizioni ed i requisiti per accedervi, sulle caratteristiche delle prestazioni.

4. Il Comune garantisce inoltre ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande che li riguardino, con esattezza, inequivocità e completezza.

5. Il Regolamento per le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi stabilisce, tra l'altro, le tipologie di documenti sottratti all'accesso e i casi in cui è possibile differire lo stesso.

6. Il Regolamento disciplina altresì l'accesso da parte degli enti, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni, alle strutture ed ai servizi comunali.

Capo 3

Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 21 - Tutela delle situazioni giuridiche soggettive

1. Al fine di tutelare le situazioni giuridiche soggettive il Comune dà notizia dell'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.

2. L'avvio del procedimento amministrativo viene altresì comunicato ad altri soggetti, diversi dai destinatari, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento stesso.

3. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di:

a) prendere visione degli atti e documenti amministrativi;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

b) presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, né ai procedimenti tributari.

5. Il Comune adotta le misure regolamentari ed organizzative idonee a garantire l'applicazione delle suddette disposizioni.

Capo 4

Il Difensore Civico

Art. 22 - Il Difensore Civico

1. A tutela dei cittadini residenti nel Comune di Calcinaia, delle associazioni operanti sul territorio comunale e degli altri soggetti aventi titolo, è istituito il Difensore Civico Comunale.

2. Il Difensore Civico Comunale interviene, su richiesta o per propria iniziativa, nel caso di ritardi, irregolarità, inerzia, omissione, illegittimità dell'attività degli uffici comunali, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità ed imparzialità dell'azione amministrativa nel corso del procedimento e nell'emanazione dei singoli provvedimenti.

3. Il Difensore Civico Comunale può convocare il Direttore Generale, i Funzionari apicali nonché i Responsabili dei singoli servizi per conoscere lo stato delle pratiche e le difficoltà esistenti e richiedere, agli uffici comunali, tutti i documenti e tutte le informazioni necessarie all'espletamento del proprio mandato.

4. Acquista la documentazione e le informazioni, comunica all'interessato o agli interessati che hanno richiesto il suo intervento, le proprie valutazioni e l'eventuale azione da lui promossa o quelle che possono essere intraprese dal cittadino, in via amministrativa o giurisdizionale. Segnala al Responsabile del procedimento le irregolarità o i vizi di procedura rilevati, invitandolo ai necessari adeguamenti.

5. Il Difensore Civico Comunale relaziona, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Consiglio Comunale circa le disfunzioni, gli abusi, le carenze ed i ritardi riscontrati nell'espletamento del proprio mandato. Il Consiglio Comunale discute la suddetta

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

relazione in pubblica adunanza.

6. Il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 127, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 secondo le modalità previste dall'art. 127, comma 2 del medesimo decreto.

7. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni in piena autonomia e indipendenza; egli deve essere disponibile per il pubblico almeno un giorno alla settimana.

Art. 23 - Nomina

1. Il Difensore Civico è funzionario onorario ed acquista la figura di pubblico ufficiale con tutti gli effetti di legge.

2. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Se dopo due votazioni, da tenersi ad almeno 15 (quindici) giorni di distanza l'una dall'altra, nessun candidato risulta eletto, si procederà ad una nuova votazione; risulterà eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti validi.

3. Il Difensore Civico dura in carica tre anni ed esercita le sue funzioni fino alla nomina del successore. Il Difensore Civico può essere revocato dal Consiglio Comunale con il voto dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi l'ufficio di Difensore Civico non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile.

4. Possono ricoprire l'ufficio del Difensore Civico Comunale coloro che:

a) siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza e abbiano idonea competenza giuridico-amministrativa, maturata svolgendo l'attività di magistrato, avvocato, giudice di pace, segretario comunale, dirigente o funzionario apicale presso una pubblica amministrazione, anche in quiescenza o che abbiano già esercitato la funzione di difensore civico in altro Comune, Provincia o Regione.

5. Non può essere nominato Difensore Civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e le comunità montane, membri del comitato regionale di controllo, i

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ministri di culto;

c) i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituzioni e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione comunale;

e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti, il Segretario Comunale o il Direttore Generale.

6. L'indennità da corrispondere al difensore civico è pari a ½ dell'indennità di funzione spettante agli assessori, così come determinato dalla normativa vigente di riferimento. Ad essa si aggiunge il rimborso delle spese, certe e documentate, eventualmente sostenute in ragione del mandato conferito.

7. Per le attività del Difensore Civico il Comune mette a disposizione i mezzi necessari.

8. Il Consiglio Comunale può nominare il difensore civico in accordo con altri Comuni o con la Provincia, rinviando ad apposita convenzione, la definizione della durata, della procedura di nomina,dell'indennità da corrispondere e di quanto altro relativo alla disciplina della figura del difensore civico.

Art. 24 - Decadenza

1. Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'Amministrazione comunale.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.

3. Il Difensore Civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri.

Titolo II

FORME ASSOCIATIVE

Capo 1

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Forme associative e di cooperazione intersoggetiva

Art. 25 - Principi generali

1. Il Comune nell'esercizio delle funzioni e per l'espletamento ottimale dei servizi informa la propria attività al principio associativo e di cooperazione, sia nei rapporti con gli altri Comuni che con la Provincia e la Regione.

2. Le forme associative e di cooperazione sono indirizzate alla gestione coordinata di uno o più servizi.

Art. 26 - Il Consorzio

1. Il Consorzio è istituito per la gestione di quei servizi e funzioni che in relazione alla natura o per le caratteristiche dimensionali degli stessi necessitano di una particolare struttura gestionale tecnicamente adeguata, con la partecipazione di più soggetti locali.

2. Ai Consorzi si applicano le norme di legge e quelle statutarie previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.

3. La costituzione del Consorzio avviene mediante l'approvazione, da parte del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti, dello statuto e di una convenzione. La convenzione, oltre a prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali, deve contenere gli elementi e gli «obblighi» previsti dall'art. 30 D.Lgs. 267/2000.

Art. 27 - Accordi di programma

1. Il Comune, nella prospettiva di un'oggettiva valorizzazione dei momenti di raccordo e di coordinamento tra i vari soggetti dell'Amministrazione locale, regionale e centrale, favorisce la realizzazione di accordi di programma per la definizione ed attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che per la loro natura si prestino ad un'azione integrata dei soggetti pubblici dei differenti livelli di governo, come previsto dall'art. 34 D.Lgs. 267/2000.

2. A tal fine gli organi comunali si attivano, attraverso gli strumenti previsti dalla legge, per la realizzazione integrata delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento nei quali vi sia la competenza primaria o prevalente del Comune.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 28 - Convenzioni

1. Il Comune, per l'esercizio coordinato di determinati servizi o funzioni, stipula convenzioni con altri Comuni o con la Provincia, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 267/2000.

2. La convenzione approvata dal Consiglio Comunale è adottata per la gestione di quei servizi che per la loro natura non richiedono la creazione di più complesse figure di cooperazione.

3. La convenzione stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Capo 2

Collaborazione tra Comune e Provincia

Art. 29 - I principi di collaborazione

1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e della Provincia al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile della propria comunità.

2. Il Comune e la Provincia, congiuntamente, concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Il Comune, in collaborazione con la Provincia, può - qualora lo ritenga utile e necessario - sulla base di programmi della Provincia stessa, attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche sovracomunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

4. Per la gestione di tali attività ed opere il Comune, d'intesa con la Provincia, può adottare le forme gestionali previste dal presente Statuto.

Art. 30 - La collaborazione alla programmazione

1. Il Comune può formulare annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, delle motivate proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza alla legge regionale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.

PARTE TERZA

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I

ORGANI ELETTIVI

Capo 1

Disposizioni generali

Art. 31 - Gli organi di governo del Comune

1. Gli organi di governo del Comune, in conformità alla legge, sono: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco e il Vice Sindaco Vicario.

Art. 32 - Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, esercita la potestà e adotta i provvedimenti previsti dalla legge, che ne regola la durata e composizione.

Art. 33 – La Giunta Comunale

1. La Giunta è l'organo di gestione ed attuazione degli indirizzi generali di governo; realizza il programma approvato dal Consiglio enucleando gli obiettivi da perseguire nella gestione amministrativa, adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Comunale; svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 34 - Il Sindaco

1. Il Sindaco è Presidente del Consiglio e della Giunta, capo del governo locale, rappresentante del Comune, Ufficiale di Governo conformemente alle leggi dello Stato.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 35 - Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio Comunale

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

Art. 36 - Regolamento interno per il funzionamento della Giunta Comunale

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento della Giunta Comunale sono contenute in un regolamento approvato dalla Giunta Comunale stessa.

Capo 2

Il Consiglio ed i Consiglieri Comunali

Art. 37 - Il Consiglio Comunale. Poteri

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera collettività comunale; è inoltre dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

2. Il Consiglio adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.

3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

4. La presidenza del Consiglio comunale è attribuita al Sindaco.

5. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti i poteri di convocazione, di fissazione dell'ordine del giorno, di direzione dei lavori del Consiglio, di proclamazione della volontà consiliare, di fissazione della data per le riunioni, il potere di polizia nelle adunanze.

6. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente ogni funzione vicaria è esercitata dal Vice Sindaco se questi non è Assessore esterno. In quest'ultimo caso la presidenza è attribuita all'Assessore che segue nel decreto di composizione della Giunta da parte del Sindaco purchè Consigliere. Nel caso in cui tutti gli Assessori fossero esterni, la presidenza del Consiglio Comunale spetterà al Consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui al successivo articolo 43.

Art. 38 - Consiglio Comunale. Competenze

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) statuti dell'Ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'art. 48, terzo comma del D.Lgs. 267/2000, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

c) convenzioni tra i Comuni e quelle tra i Comuni e Provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;

i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

di altri funzionari;

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

n) approvazione della mozione di sfiducia nei confronti di Sindaco e Giunta, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. 267/2000.

2. Il Consiglio, nei modi disciplinati dal presente Statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 (sessanta) giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 39 - Convocazione

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza.

2. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale deve essere affisso all'Albo Pretorio ed agli altri albi pubblici del territorio comunale, nonché nei luoghi pubblici, insieme all'ordine del giorno.

3. Il Consiglio Comunale può essere convocato, in seduta straordinaria:

a) su richiesta di un quinto dei Consiglieri Comunali in carica. In tal caso la seduta deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta;

b) su richiesta del comitato regionale di controllo e del Prefetto nei casi previsti dalla legge e previa diffida;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

c) quando venga esercitato il diritto di iniziativa ai sensi degli artt. 15 e seguenti del presente Statuto o proposto un referendum popolare, entro sessanta giorni.

4. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi prima, e per le sessioni straordinarie almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito per la prima adunanza.

5. Tuttavia, nei casi d'urgenza, basta che l'avviso col relativo elenco sia consegnato 24 ore prima.

6. Per i residenti la convocazione dei Consiglieri deve essere fatta dal Sindaco con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio. La consegna deve risultare da dichiarazione del Messo Comunale.

7. Per i Consiglieri Comunali eventualmente non residenti l'avviso potrà notificarsi a mezzo del servizio postale raccomandato (considerando i giorni utili a far data dal momento di spedizione) o, se richiesto per iscritto dal Consigliere interessato, a mezzo di domiciliazione presso la Casa Comunale o altro cittadino residente sul territorio.

Art. 40 - Numero legale per la validità delle sedute (quorum strutturale)

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei Consiglieri Comunali assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, è sufficiente per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro membri. In tal caso, tuttavia, non possono essere assunte deliberazioni che richiedano una maggioranza qualificata o che riguardino le seguenti materie:

a) regolamenti;

b) bilancio di previsione e suoi allegati;

c) conto consuntivo;

d) piano regolatore generale.

3. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza i Consiglieri Comunali:

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

a) obbligati ad astenersi per legge dal prendere parte alle deliberazioni;

b) che escono dalla sala prima della votazione.

Art. 41 - Il Consigliere Comunale

1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intera comunità locale, senza vincolo di mandato.

2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere sono stabiliti dalla legge.

3. Qualora un Consigliere Comunale risulti assente a tre sedute consecutive del Consiglio il Sindaco Presidente notifica all'interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, l'avvio del procedimento di decadenza, chiedendo di fornire le giustificazioni dell'assenza.

4. Il Consigliere Comunale interessato, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, può presentare al Presidente del Consiglio Comunale ogni elemento utile a giustificazione delle assenze effettuate. Decorso il suddetto termine il Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva utile alla scadenza di detto termine, valutate le giustificazioni addotte, delibera in merito a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 42 – Diritti e poteri dei Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre diritto di chiedere la convocazione del Consiglio secondo modalità dettate dalle vigenti disposizioni di legge, e di presentare interrogazioni e mozioni.

3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti da esso dipendenti, tutte le informazioni e le notizie in loro possesso utili all'espletamento del mandato elettivo. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

4. Il Sindaco o gli Assessori rispondono, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione al protocollo generale, alle interrogazioni e ad ogni altra

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri.

5. Le mozioni e gli Ordini del Giorno sono discussi dal Consiglio Comunale nella prima seduta utile successiva alla data di presentazione degli stessi al protocollo generale.

6. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste purchè rientranti tra le competenze dello stesso organo deliberante.

7. I Consiglieri Comunali hanno diritto di accesso a tutte le strutture pubbliche di proprietà comunale al fine di verificarne lo stato di conduzione e di mantenimento.

8. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza legale in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori e al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di atti e fatti compiuti nell'esercizio delle funzioni, nei procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado di giudizio, purché non ci sia conflitto di interessi con l'Ente.

Art. 43 - Consigliere anziano

1. E' Consigliere anziano il Consigliere che ha ottenuto più voti nella consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge, e a parità di voti, il più giovane di età.

Capo 3

Gruppi e commissioni consiliari

Art. 44 – Gruppi consiliari e conferenza dei Capigruppo

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

2. La conferenza dei Capigruppo è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale relativamente alla programmazione generale dei lavori del Consiglio stesso e ad essa partecipa il Sindaco.

3. Ciascun gruppo consiliare comunica al Sindaco il nominativo del Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio Comunale; in mancanza di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

tale comunicazione viene considerato Capogruppo di una lista il relativo Consigliere anziano.

4. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale definisce le altre competenze della conferenza dei Capigruppo e indica i mezzi e le strutture di cui si possono avvalere per l'esercizio delle funzioni espletate.

Art. 45 – Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale può articolarsi in commissioni consiliari permanenti istituite all'inizio di ogni legislatura.

2. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale stabilisce il loro eventuale numero, l**e** competenz**e** in materia, i poteri, le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

3. E' istituita, comunque, la commissione per la realizzazione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna. La commissione è composta dai membri eletti dal Consiglio Comunale e da altri designati dalle organizzazioni politiche e sociali, dalle associazioni e dai movimenti femminili locali, fra quelle che abbiano riconosciute esperienze in riferimento ai compiti della commissione.

4. Ai fini dell'esercizio dei poteri ad esse attribuiti dal presente Statuto e dal regolamento del Consiglio, le commissioni permanenti hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale e dagli enti e aziende dipendenti dal Comune, informazioni, dati, atti, audizioni di persone.

5. La fissazione dell'ordine del giorno delle commissioni spetta esclusivamente ai rispettivi presidenti. Le argomentazioni trattate devono comunque riguardare materie di esplicita competenza consiliare e di cui all'art. 38 del presente Statuto.

Art. 46 – Commissioni speciali

1. Il Consiglio, con le modalità di cui all'articolo precedente, può istituire:

a) commissioni speciali, incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;

b) commissioni di inchiesta sull'attività dell'Amministrazione istituite a maggioranza

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

assoluta, che riferiscono al Consiglio ed alle quali i titolari degli uffici del Comune, di enti e di aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie.

2. E' attribuita alle opposizioni la presidenza delle commissioni speciali, aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.

3. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinate dal regolamento apposito.

Art. 47 – Linee programmatiche e bilancio di mandato

1. Entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

3. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Capo 4

La Giunta Comunale

Art. 48 - Composizione della Giunta

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

massimo di sei Assessori.

2. Possono essere nominati alla carica di Assessori, oltre ai Consiglieri Comunali, anche i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, secondo le leggi vigenti.

3. Non possono far parte della Giunta Comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini fino al terzo grado, adottanti e adottati del Sindaco o comunque degli Assessori.

4. L'ufficio di Sindaco e di Assessore è comunque incompatibile con quello di amministratore di azienda speciale o di istituzioni od anche di società dipendenti ovvero costituite dal Comune.

Art. 49 - Elezione del Sindaco e nomina degli Assessori

1. L'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale si svolge contestualmente nel primo turno di votazione; il ballottaggio è previsto solo in caso di parità di voti fra i due candidati maggiormente votati.

2. Nella prima seduta del Consiglio Comunale successiva allo svolgimento delle operazioni elettorali, il Sindaco, presenta al Consiglio medesimo le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio disciplina, altresì, i modi della partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.

3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, provvedendo alla sostituzione e dandone comunicazione al Consiglio. Nel caso di dimissioni di un Assessore il Sindaco provvede alla sua eventuale sostituzione, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza od il decesso del Sindaco determinano lo scioglimento del Consiglio Comunale.

Art. 50 - Organizzazione e attribuzioni della Giunta

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco o, comunque, nel caso di assenza e/o impedimento, dal suo Vicario.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Gli Assessori possono essere preposti ai vari rami dell'Amministrazione Comunale, raggruppati per materie, su delega del Sindaco.

3. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e opera esclusivamente attraverso deliberazioni collegiali.

4. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, del Segretario, del Direttore Generale o dei funzionari dirigenti; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge funzioni propositive e di impulso nei confronti dello stesso; adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Capo 5

Il Sindaco

Art. 51 - Il Sindaco. Funzioni

1. Il Sindaco è l'organo responsabile del governo dell'Amministrazione comunale.

2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo è sostituito dal Vice Sindaco Vicario, designato dal Sindaco fra gli Assessori.

3. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.

4. Esercita le funzioni direttamente attribuitegli dalla legge, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto oltre che dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

5. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi il Sindaco si avvale degli Uffici Comunali.

6. Il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta d'insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

7. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e quello del Comune, da portare a tracolla.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 52 - Il Sindaco. Competenze quale Capo dell'Amministrazione Comunale

1. Il Sindaco, in qualità di capo dell'Amministrazione Comunale:

a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta Comunale; ne fissa gli ordini del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;

b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori con facoltà di conferire responsabilità delegate;

c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici Comunali in ordine all'attività di indirizzo e di controllo dei risultati;

d) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

e) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 34 D.Lgs. 267/2000;

f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi nonché può conferire incarichi dirigenziali e/o collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine nel rispetto della normativa vigente e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;

g) indirizza alla struttura burocratica tutte le direttive atte a meglio definire gli obiettivi indicati nel programma di legislatura. Può convocare, quando appaia necessario, il Direttore Generale ed i responsabili dei servizi e degli uffici al fine di assicurare il coordinamento, pur nel rispetto del principio di separazione delle competenze, tra la struttura amministrativa dell'Ente e gli organi di governo del medesimo;

h) salva la competenza giuntale:

- nomina il Segretario Generale;

- attribuisce le funzioni di Direttore Generale al Segretario;

- nomina il responsabile unico del procedimento per l'attuazione di ogni singolo intervento, previsto dal Programma dei Lavori Pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione;

- nomina i responsabili della gestione e dell'organizzazione:

▪ dell'I.C.I.;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

- dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
- del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;

- nomina il responsabile per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

i) ha poteri di informazione sulle situazioni di pericolo per calamità attribuiti al Prefetto;

l) rappresenta l'ente locale in giudizio previa deliberazione della Giunta Comunale;

m) è competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano;

n) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 267/2000;

o) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dalle leggi e dal presente Statuto e dai regolamenti comunali vigenti.

Art. 53 - Il Sindaco. Competenze quale Ufficiale del Governo

1. Il Sindaco è ufficiale elettorale in quanto Ufficiale del governo. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale.

Il Sindaco può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al Segretario Generale e/o al dirigente del Servizio I – Affari Generali e Legali.

Ogni delega, o eventuale revoca delle funzioni, deve sempre essere trasmessa al Prefetto per l'approvazione.

Se il Sindaco è sospeso dalle funzioni di Ufficiale del Governo i poteri previsti spettano al commissario prefettizio incaricato che comunque può delegare le funzioni. Esclusivamente nel caso in cui le funzioni non siano state delegate a norma

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

di legge, in tutti i casi di assenza o impedimento del Sindaco le funzioni di Ufficiale elettorale sono svolte dal Vice Sindaco se Consigliere o, altrimenti, in via eccezionale e subordinata, dal Consigliere anziano.

2. Il Sindaco, quale ufficiale del governo, è Ufficiale dello stato civile. Le funzioni di Ufficiale dello stato civile possono essere delegate al Segretario Generale del Comune.

Per il ricevimento del giuramento di cui alla L. 05.02.1992, n. 91 e per la celebrazione del matrimonio, le funzioni di Ufficiale dello stato civile possono essere delegate anche al Vice Sindaco Vicario o agli Assessori comunali. Il conferimento della delega non priva il Sindaco della titolarità delle funzioni dello stato civile.

La delega al Segretario Generale, al Vice Sindaco Vicario nonché agli Assessori deve essere comunicata al Prefetto e resta valida fino a quando non viene revocata.

Le deleghe devono essere espressamente firmate per accettazione.

3. Il Sindaco emana esclusivamente le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale nonché nei casi di emergenza di cui all'art. 50, commi 5-6 del D.Lgs. 267/2000.

4. Il Sindaco svolge, quale ufficiale di Governo, le altre funzioni attribuitegli dall'art. 54 D.Lgs. 267/2000.

5. Il Sindaco rilascia attestati di notorietà pubblica.

Art. 54 – Il Vice Sindaco Vicario

1. All'inizio del mandato il Sindaco procederà a conferire ad uno degli Assessori le funzioni vicarie di Vice Sindaco.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco, nonché quando altri motivi impediscano allo stesso di esercitare le proprie funzioni per un periodo superiore ai novanta giorni, le stesse, comprese quelle a carattere discrezionale, altamente discrezionale e fiduciario, sono svolte dal Vice Sindaco Vicario sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 267/2000.

3. Il Vice Sindaco Vicario sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio delle funzioni ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 267/2000, con esclusione delle funzioni a carattere discrezionale, altamente discrezionale e fiduciario.

4. In caso di impedimento del Sindaco, sia esso temporaneo che permanente, la presidenza del Consiglio spetta al Vice Sindaco nei casi stabiliti dall'art. 34.

Titolo II

ORGANI BUROCRATICI

Capo 1

Uffici e servizi

Art. 55 - Principi e criteri direttivi

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi si informa ai seguenti principi e criteri:

a) efficacia;

b) efficienza;

c) funzionalità ed economicità di gestione;

d) equità;

e) professionalità, flessibilità e responsabilizzazione del personale;

f) distinzione delle competenze tra apparato burocratico ed apparato politico nel quadro di collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi individuati dall'Amministrazione.

2. L'efficacia interna o gestionale rappresenta il grado di realizzazione degli obiettivi predeterminati, ovvero il rapporto tra obiettivi e risultati.

3. L'efficacia esterna o sociale è la capacità di soddisfacimento del cittadino.

4. Per efficienza si intende il miglior rapporto tra prestazioni erogate e risorse impiegate.

5. L'efficienza si misura in relazione al corretto e razionale uso dei fattori produttivi, per cui l'erogazione di un servizio potrà dirsi efficiente nel momento in cui si sia

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

realizzato un livello non inferiore a quello che si sarebbe dovuto ottenere attraverso una corretta applicazione dei mezzi tecnologici a disposizione e utilizzando un numero di comandi non superiore a quello necessario.

6. L'equità è un criterio di valutazione in ordine all'insussistenza di discriminazioni nell'accesso al servizio sia sotto il profilo del costo che sotto quello della modalità di erogazione.

7. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è dettagliatamente regolamentato con apposito provvedimento adottato dalla Giunta Comunale su proposta del Direttore Generale e sentito il Comitato di Direzione.

8. Pertanto, tutto quanto non disciplinato nel presente Statuto, si intende determinato o comunque determinabile con il regolamento specifico.

Art. 56 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. La struttura organizzativa del Comune è così ordinata:

a) Direzione Generale: rappresenta l'unità di vertice gerarchico della struttura organizzativa, a cui fa capo la responsabilità complessiva di attuazione degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, nonché di sovraintendere alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;

b) Servizi: comprendenti un insieme di attività finalizzate a garantire l'efficacia dell'azione amministrativa dell'Ente;

c) Sezioni: interne ai servizi, con la funzione di gestire l'intervento in specifici ambiti della materia e garantirne l'esecuzione e l'espletamento dell'attività di erogazione di servizi alla collettività;

d) Unità operative: interne alle sezioni, aventi natura non rigida né definitiva, ma ridefinibili in relazione alle esigenze di intervento per il raggiungimento degli obiettivi programmati ed alle risorse disponibili. Le unità operative possono essere modificate, in relazione alla programmazione triennale ed annuale dell'attività dell'Ente, contestualmente all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, su proposta del Direttore Generale;

e) Comitato di direzione (o Conferenza dei servizi o unità di *staff*);

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

f) Comitato operativo (o Conferenza dei servizi reali);

g) eventuali unità di progetto, o articolazioni temporanee di attività e di risorse che possono coinvolgere uno o più servizi, finalizzate alla risoluzione di problematiche specifiche o alla realizzazione di progetti speciali a natura intersettoriale, la cui esistenza cessa una volta avvenuta la realizzazione del progetto stesso o comunque con una scadenza temporale predefinita;

h) eventuale ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco.

2. Il servizio rappresenta l'unità di secondo livello della struttura organizzativa, a cui fa capo la responsabilità di presidiare un'area di bisogno ben definita, attraverso la combinazione delle risorse disponibili. I servizi sono costituiti in modo da garantire l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del Comune.

Il servizio costituisce il riferimento organizzativo principale per:

a) la pianificazione degli interventi, la definizione e l'assegnazione dei programmi di attività;

b) l'assegnazione delle risorse (obiettivi e budget);

c) la verifica, il controllo e la valutazione dei risultati dell'attività;

d) lo studio e la realizzazione di strumenti e tecniche per il monitoraggio ed il miglioramento dei servizi e delle modalità di erogazione (qualità dei servizi);

e) il coordinamento e la risoluzione delle controversie tra le articolazioni organizzative interne;

f) le interazioni con la Direzione Generale e gli organi di governo dell'Ente.

I servizi si dividono in sezioni con funzioni strumentali – sezioni di *staff* – per l'esercizio delle attività di supporto dell'intera Amministrazione Comunale e sezioni con funzioni finali – sezioni di *line* – per l'esercizio delle attività di produzione ed erogazione dei servizi finali alla cittadinanza.

3. Le sezioni e le unità operative rappresentano suddivisioni interne alla Direzione e ai servizi definibili con la massima flessibilità in ragione delle esigenze di intervento e delle risorse disponibili. Non necessariamente ogni unità operativa deve dipendere da una sezione essendo possibile una relazione gerarchica diretta con il servizio o la

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Direzione Generale o il responsabile di progetto, a seconda delle esigenze dei programmi e degli obiettivi.

Art. 57 – Rappresentanza legale dei dipendenti

1. L'Ente, anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del Segretario Generale, del Direttore Generale, di un suo funzionario o comunque di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere l'"indagato"da un legale di comune gradimento.

Capo 2

Il Segretario Generale

Art. 58 - Il Segretario Generale

1. Il Comune di Calcinaia ha un Segretario Generale titolare, nominato dal Sindaco, scelto tra gli iscritti all'albo di cui all'art. 102 del D.Lgs. 267/2000. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha designato.

2. Il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del successore. La nomina dell'eventuale funzionario successore è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario rimane confermato.

3. Il rapporto di lavoro del Segretario Generale è disciplinato dai contratti collettivi, ai sensi del D.Lgs. n. 29/93 successivamente integrato e modificato.

4. Il Segretario Generale svolge funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla legittimità dell'azione amministrativa e collaborazione comprendenti qualsiasi tipo di attività idonea al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di cura del pubblico interesse secondo criteri di economicità ed efficacia in attuazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

5. Il Segretario Generale inoltre svolge tutte le funzioni attribuitegli dal Regolamento

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi vigente.

Art. 59 – Il Vicesegretario Vicario

1. L'Ente può dotarsi di un Vice Segretario cui compete collaborare fattivamente con il Segretario Generale nell'esercizio delle competenze sue proprie, nonché, in caso di assenza, impedimento, o comunque quando incaricato dallo stesso Segretario, di sostituirlo (vicariato).

Art. 60 – Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale può essere nominato dal Sindaco, in relazione agli indirizzi ed agli obiettivi da perseguire, nella persona del Segretario Generale, ovvero, previa stipula di convenzione con altri Comuni interessati, la cui popolazione complessiva raggiunga i 15.000 abitanti, nella persona di soggetto estraneo all'Amministrazione. In tale ultimo caso il Direttore deve provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

2. Le funzioni, le competenze, le prerogative e le responsabilità del Direttore Generale sono stabilite e riportate nel vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Titolo III

TRIBUTI, FINANZA E CONTABILITA'

Capo 1

Principi generali

Art. 61 - Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni a imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è titolare altresì di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e tariffe. La stessa è improntata al raggiungimento degli obiettivi di autonomia finanziaria, correttezza e rispetto reciproco tra fisco comunale e contribuente amministrato, perequazione fiscale.

4. La correttezza dei rapporti tra fisco comunale e contribuenti amministrati si fonda sui principi della trasparenza, semplificazione, chiarezza e informazione.

5. La perequazione fiscale fra i cittadini amministrati è intesa in modo che ognuno contribuisca alla cosa pubblica in ragione della propria consistenza patrimoniale o in base al reale utilizzo di un servizio richiesto od erogato istituzionalmente.

6. L'attività amministrativa del Comune si conforma altresì agli altri principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel dirigente (o funzionario) responsabile del tributo.

Art. 62 – Bilancio comunale e rendiconto della gestione

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al Regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dal Regolamento, osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per i programmi, servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato che deve comunque rendersi pubblico nelle forme e nei modi previsti dai regolamenti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

6. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giungo dell'anno successivo.

7. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 63 - Procedimento di revisione dello Statuto

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art. 6, comma 4, D.Lgs. 267/2000, purché sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica o integrazione. Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.Lgs. 267/2000, laddove vengano emanate nuove leggi che enuncino principi costituenti limite inderogabile per l'autonomia normativa del Comune e che provochino l'abrogazione delle norme statutarie con esse incompatibili, si procede allora all'adeguamento entro 120 giorni dall'entrata in vigore delle leggi medesime.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di approvazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 64 – Entrata in vigore regolamenti comunali

1. I regolamenti comunali, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione degli stessi, sono ripubblicati integralmente all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore il primo giorno successivo a tale pubblicazione.